



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, *dott.ssa Maria Flora Febraro*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, vertente

TRA

CF. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] 25, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. [REDACTED] in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

Attore

E

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, Presidio di Palidoro in persona del Direttore Sanitario p.t., con sede in Via Torre di Palidoro snc, Fiumicino, RM,

Convenuto

E

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t., CF. (80403930581),

con sede in Roma, Piazza San Onofrio n.4, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle Mercede n.11, presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED], rappresentati e difesi dal Prof. [REDACTED] e dagli Avv.ti R. [REDACTED] in virtù di procura a margine in calce alla comparsa di costituzione

Intervenuto

OGGETTO: Azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Causa trattenuta a sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2016

CONCLUSIONI

E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

- ART. 281 SEXIES C.P.C.-

I. *In limine litis* va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi alla immediata stesura delle ragioni della decisione.



II. In termini generali, appare opportuno premettere che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di *iurisdictio*) e validità o proseguibilità del processo (competenza del Giudice, **capacità-legittimazione processuale** del soggetto che propone la domanda) sono i requisiti che debbono sussistere, prima della proposizione della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito.

Il codice di rito all'art. 75, stabilisce che «sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere»; la capacità processuale (denominata anche *legittimazione processuale* o capacità di stare in giudizio) consiste nell'idoneità a proporre e a ricevere validamente la domanda e a compiere gli atti del processo. È il riflesso della capacità di agire di diritto sostanziale (art. 2 c.c.) e si acquista con il raggiungimento della maggiore età, tranne nei casi in cui al minore sia concessa una speciale capacità.

La capacità di essere parte, ossia l'idoneità alla titolarità di posizioni giuridiche processuali, spetta a ogni persona fisica e giuridica, venendo a coincidere con la capacità giuridica di diritto sostanziale.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti possono stare in giudizio solo se «rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la loro capacità» (art. 75, co. 2, c.p.c.), giacché la legge individua nei rappresentanti legali – secondo le regole di diritto sostanziale – i soggetti che hanno il potere di stare in giudizio in rappresentanza di chi è privo della capacità di agire.



Le persone giuridiche, rispetto alle quali si pone la questione dell'individuazione del rappresentante organico, devono stare in giudizio «per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge» o del proprio statuto (art. 75, co. 3, c.p.c.).

La capacità processuale è un presupposto del processo, la cui mancanza impedisce al giudice di decidere la causa nel merito, arrestando il processo con una pronuncia di rito.

Il giudice deve verificare, **anche d'ufficio**, il rispetto delle disposizioni in materia di capacità processuale e se ricorre un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti un termine per la sanatoria del vizio (art. 182 c.p.c.).

La sentenza emanata in violazione delle regole sulla capacità processuale è nulla.

Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, dall'interesse ad agire e dalla legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, sulla scorta della prospettazione, della capacità/legittimazione processuale e legittimazione *ad causam* della parte convenuta determina una pronuncia, in rito, sul processo che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci e di validità della domanda giudiziale.

E' *ius receptum* nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatatio ad causam*, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di



soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, mentre non attiene alla legittimazione ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (v. *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756 conf. a Cass. 5.11.1997, n. 10843).

Ne consegue che trattasi di questione di *legitimatatio ad causam* nel solo caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (v. Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756).

Ne deriva che, a differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto (non rilevabile d'ufficio dal giudice) è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte.

Le S.U. della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2915 del 2016, hanno rinsaldato l'orientamento secondo cui: *"la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta*



all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto".

Segnatamente esse, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno ribadito i seguenti principi giurisprudenziali:

a) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; b) cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa; c) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; d) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa; non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto; tale difesa può essere proposta in ogni fase del giudizio; a sua volta in giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; e) - la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;



f) il convenuto costituendosi tardivamente, accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto.

Invero la titolarità del diritto fatto valer in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene, quindi, alla fondatezza della stessa ed al merito della *lis*.

Gli elementi costitutivi – precisano le S.U.- possono consistere in meri fatti (ad esempio, per invocare giudizialmente il riconoscimento di una pensione d'inabilità, bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli) od in fatti-diritto (nella controversia all'attenzione della Suprema Corte, il diritto oggetto della domanda era il risarcimento del danno subito da un immobile e, tra gli elementi costitutivi della domanda, vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno, quindi, la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali, - il danno, il nesso di causalità - anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato: diritto reale che non è il diritto oggetto della domanda, cioè della tutela giudiziaria, ma ne è un suo elemento costitutivo).

Ora chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad affermarne la sussistenza ma deve allegare che quel diritto gli appartiene: deve dimostrare, cioè, che vi sono ragioni giuridiche che collegano quest'ultimo alla sua persona, sicché, sul piano dell'onere probatorio, giusta la ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.



In definitiva chi promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva dello stesso (ai fini della legittimazione ad agire), e, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Il convenuto, invece, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla, così esercitando una mera difesa.

Le Sezioni Unite hanno ricordato, sul punto, che le difese sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda; che esse possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore; che queste ultime potranno, a loro volta, riguardare prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure la contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto; che il codice civile, all'art. 2697, comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine *eccezione*, e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi che ne costituiscono l'oggetto a carico del convenuto.

All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle *eccezioni in senso stretto* che presenta un regime giuridico peculiare, a tal fine, rilevando la norma per cui "*il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti*" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "*a pena di decadenza deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio*" (art. 167, comma 2, c.p.c.). Sul piano pratico, la distinzione che



più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio.

In definitiva, **la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente, alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c.** È vero, infatti, che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.

In altri termini, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Tuttavia, - hanno proseguito le Sezioni Unite - la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.

Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.

Può poi accadere che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto: anche in questo caso la prova,



il cui onere è a carico dell'attore, può dirsi raggiunta, né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto.

Più complessa è, invece, la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, comma 1, c.p.c.) ed *"il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"* (art. 115, comma 1, c.p.c.).

Il silenzio - ha rimarcato il collegio - è cosa diversa dal riconoscimento (espreso, implicito o indiretto), sicché la non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto.

In particolare, in queste materie, **il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.**

Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.



Diversa, infine, è la considerazione del silenzio quando la parte non si sia costituita in giudizio. Invero, l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il principio di non contestazione, quindi, non si estende alla parte che sia rimasta contumace: la contumacia, infatti, esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti. In particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio).

Costituendosi tardivamente, peraltro, il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte (ciò che è accaduto nel caso in esame).

III. I principi esposti al capo II devono trovare applicazione al caso in esame in cui il signor [REDACTED], dopo aver messo in mora il P.O., ha convenuto in giudizio l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Presidio di Palidoro, Fiumicino, per far valere la responsabilità dei sanitari di siffatta struttura ospedaliera nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di nucleo-discectomia eseguita sulla sua persona in data 18.11.2010.

Orbene, sulla scorta della prospettazione attorea, s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di capacità processuale, di legittimazione processuale e di legittimazione *ad causam* del soggetto evocato in giudizio.

I presidi ospedalieri sono, infatti, ospedali non costituiti in Aziende Ospedaliere privi di soggettività e di personalità giuridica, ai



sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. N. 502 del 1992, alla legge n.549 del 1995, al Dlgs n. 229 del 1999 e delle leggi regionali di riferimento.

Né la possiedono i Presidi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, istituito con autonoma disciplina, riconosciuto in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel 1985 in quanto, nella sua qualità di Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, svolge, sulla base dell'attività assistenziale, funzioni di ricerca biomedica con valenza internazionale, con una adeguata dotazione di risorse, di personale e mezzi. Tra l'altro i rapporti tra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio Sanitario Nazionale sono regolati dall'accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede reso esecutivo con Legge 18.05.1995 n. 187 e dalle eventuali modifiche ed integrazioni. In forza della propria autonomia giuridico-amministrativa, garantita dalla legislazione vigente, e per garantire gli effetti dell'equiparazione dei titoli e dei servizi al personale dipendente nel quadro della realizzazione della propria finalità istituzionale, l'Ospedale del Bambino Gesù ha adeguato l'ordinamento del personale del proprio Ospedale, per la parte compatibile, alle disposizioni legislative nazionali in materia.

La capacità giuridica, considerata sul piano processuale – e quindi la capacità di essere parte – compete unicamente all'Ente che è dotato di personalità giuridica, e non già alle sue strutture ospedaliere, volte a realizzarne le finalità istituzionali, le quali non danno luogo ad un autonomo soggetto giuridico (v. Cass. Civ., sez. lavoro, 02.12.2011, n. 25813; Cass. Civ. 06.04.1994, n. 3249 secondo cui: *“Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività*



ospedaliera, quale l'Ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio (detto Fatebenefratelli), la capacità di essere parte - ossia la capacità giuridica considerata sul piano processuale - compete all'ente ecclesiastico che è dotato di personalità giuridica, e non già alle strutture ospedaliere di esso, volte a realizzarne la finalità istituzionale, le quali non danno luogo ad un autonomo soggetto giuridico").

Ne discende l'assenza, nell'ipotesi in oggetto, del necessario presupposto processuale ex art. 75 c.p.c..

A nulla può rilevare la costituzione in giudizio dell'Ospedale del Bambino Gesù, con sede in Roma, in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t., con atto da qualificarsi piuttosto di intervento.

L'invocata sanatoria ex art. 169 c.p.c. invale ed opera, a date condizioni, per gli atti processuali relativamente nulli ma non anche per le carenze relative ai cd. presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione. Tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall'art. 291 cod. proc. civ., può essere applicata, infatti, esclusivamente alla diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l'atto introduttivo e non già al caso in cui l'invalidità, dipendente da difetto di legittimazione processuale e sostanziale dell'ente convenuto, investa la citazione a motivo della "vocatio in ius" di soggetto diverso dal legittimo contraddittore (vedi Cass. Civ. nn. 2742/1993, 1665/1997 e 16053/2003).

Quando è convenuto in giudizio un soggetto non legittimato processualmente e/o a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda azionata.
L'evocazione in giudizio di un soggetto giuridico inesistente e/o diverso

rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l'instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica, dunque, l'inammissibilità della domanda, fermo restando che il suddetto errore della parte attrice non è emendabile mediante rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (v. sia pure in ambiti distinti, statuali, Cass. Civ., Sez I, sentenza n. 10010 del 6/05/2011; Cass. Civ., Sez I, n. 6917 del 01/04/2005).

Peraltro l'O.P.B.G. all'atto del costituirsi, senza accettare il contraddittorio, ha immediatamente eccepito *"l'impossibilità di instaurazione del contraddittorio per carenza di legittimazione ad processum del soggetto convenuto nel presente giudizio"*.

Alcuna domanda è stata, peraltro, rivolta, formalmente, all'O.P.B.G. come costituito in giudizio.

Né, infine, nella fattispecie, sussistono le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, essendo chiaro, ex art. 75 c.p.c., il collegamento della legittimazione passiva alla capacità processuale ed alla titolarità del diritto nel campo del diritto sostanziale.

Invero, l'ordinamento giuridico non riconosce una validità generale al principio -di diritto effettivo- dell'apparenza imputabile - secondo cui, per il principio dell'autoresponsabilità, quello per cui chi crea o dà causa all'apparenza di una situazione di diritto o di fatto è assoggettato alle conseguenze di tale condizioni nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole ed incolpevole affidamento -.



La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tale principio ha un ambito di operatività limitato ad alcuni negozi giuridici che tollerano più di altri la prevalenza dello schema apparente su quello reale (per tutte si veda Cass., 1° marzo 1995 n. 2331, in Giur. it., 1995, I, 1, 2032), tra questi le seguenti fattispecie: a) l'acquisto dall'erede apparente; b) l'acquisto in seguito a simulazione (cfr.: Cass., 30 dicembre 1997 n. 13099 e Cass., 11 agosto 1997 n. 7470, in Giur. it., 1998, 1826); c) il pagamento effettuato al creditore apparente; d) la rappresentanza apparente (cfr. Cass., 16 agosto 1990 n. 8309; Cass., 10 novembre 1994 n. 9381, Cass., 18 febbraio 1998 n. 1720, in Giust. civ. Mass., 1998); e) la società di fatto.

L'apparenza causalmente imputabile all'apparente rappresentato, in base al principio dell'autoresponsabilità, dev'essere tale da giustificare l'affidamento di una persona normalmente diligente in base ad elementi oggettivi, non già in base ad inescusabile inosservanza della legge e/o degli oneri di pubblicità-notizia ovvero delle regole di normale diligenza in base alle quali avrebbe conosciuto la situazione reale.

In tali principali e preminenti argomentazioni e valutazioni in rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre eccezioni e deduzioni comprimarie e/o subordinate, anche logicamente, sollevate dalla parte convenuta (v., per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della "*ragione più liquida*", S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008).

IV. Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare complessità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav.,



01/12/2003, n. 18352), del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), dell'esito finale e globale della lite, per compensare, della metà, tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.

Per la restante parte il governo delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo, considerata la natura ed il valore della controversia, valutate le fasi espletate e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione, congruamente ridotti (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del *quid disputatum* mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del *decisum*).

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo

P. Q. M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui in epigrafe contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- **dichiara**, per le ragioni di cui in motivazione, l'inammissibilità della domanda attorea, proposta nei confronti del P.O. di Palidoro, Fiumicino, dell'O.P.B.G.;



Sentenza n. 1204/2016 pubbl. il 15/11/2016

RG n. 2015/2015

Repert. n. 1772/2016 del 15/11/2016

- **condanna** la parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute dall'O.P.B.G., sede di Roma, in persona del l.r.p.t., che, in presenza di nota, liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, li 30.9.2016

IL GIUDICE UNICO

(dott. ssa Maria Flora Febbraro)

